



STATUTO DI LEGAMBIENTE VOLONTARIATO VERONA

Costituzione

Art. 1

Promosso dal Circolo Legambiente di Verona è costituito a Verona, con sede in via Bertoni n.4, il gruppo di volontariato "Legambiente Volontariato Verona", che opera:

A) A favore di una società basata su un equilibrato rapporto uomo natura, per un modello di sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali ed umane e per la difesa dei consumatori e dell'ambiente, b) contro le scelte produttive e di consumo che attentano alla salute umana, perché inquinanti e nocive, perché provocano la distruzione di specie animali e vegetali, perché attentano al paesaggio ed al patrimonio storico e culturale.

Art.2

Il gruppo non persegue scopi di lucro; ha durata illimitata ed ispira le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi di Legambiente che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.

L'associazione opera nei limiti della legge 266/91.

Il gruppo costituisce una base associativa territoriale di Legambiente con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, aderisce alla federazione Nazionale Legambiente Volontariato.

Art. 3

Il svolge le attività di volontariato, assicura le iniziative e persegue le seguenti finalità solidaristiche:

- A) promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, servizi di protezione civile nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente e della salute;
- B) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago, di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;
- C) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;
- D) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori ed utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori e utenti medesimi;
- E) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimento organizzati.

Art. 4

Per raggiungere le proprie finalità, il gruppo:

- 1- si avvale delle sue risorse specifiche e della rete di servizi e di organi di Legambiente.
- 2- promuove le opportune azioni giudiziali in sede civile, amministrativa e penale per la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei consumatori.



Diritti e doveri degli aderenti

Art.5

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di :

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di :

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo persoanel, spontaneo e grauito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importyo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Perdita della qualifica di socio

Art.6

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Organi sociali

Art. 7

Sono organi del gruppo:

- A) l'assemblea degli aderenti;
- B) la presidenza composta dal presidente, dal vicepresidente e da almeno un altro componente;
- C) il revisore dei conti (o collegio dei revisori).

I suddetti incarichi sono svolti gratuitamente.

L'assemblea

Composizione

Art. 8

Tutti gli aderenti al gruppo hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali quando hanno raggiunto la maggiore età.

Convocazione

Art. 9

L'assemblea è l'organo deliberativo del gruppo; essa è convocata dal presidente o su richiesta degli organi territoriali di Legambiente che promuovono e coordinano il gruppo. L'assemblea è presieduta dal presidente dal vicepresidente o da un componente della presidenza a ciò delegato.

Compiti

Art. 10

L'assemblea ha i compiti di:
eleggere o revocare la presidenza e il revisore dei conti (o collegio dei revisori);
definire le linee di attività del gruppo;
esaminare le principali iniziative da sviluppare;
esaminare i ricorsi per mancato accoglimento delle domande;
approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
definire le modifiche statuarie.

Funzionamento

Art. 11

L'assemblea è valida:
prima convocazione se presente la maggioranza degli aderenti (la metà più uno);
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni possono avvenire soltanto se è presente la maggioranza degli aderenti.
La convocazione deve essere resa nota con almeno dieci giorni di anticipo.
L'assemblea per modificare lo statuto è valida con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento del gruppo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

